

Sent. n. 29/2023 pubbl. il 09/10/2023
Rep. n. 38/2023 del 09/10/2023

Sent. n. 29/2023
LIQU. CONTR. N° 5/2023
Cron. n. /
Rep. n. 38/2023



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

- SEZIONE FALLIMENTARE -

Proc. n. 37-1/2023 P.U.

RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il Tribunale, riunito nelle persone dei magistrati

Dott. Daniele Salvatore Abbate Presidente

Dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel.

Dott. Andrea Quintavalle Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato dalla FAI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA (in proseguo FAI SERVICE) ai fini della declaratoria di apertura della liquidazione controllata della CONIGLIO S.R.L., con sede legale in Roccapalumba (PA), C.F./P.IVA 0682140820, avente prevalentemente ad oggi attività di autotrasporto merci conto terzi;

Rilevato che, in particolare, con il predetto ricorso FAI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 268 e ss., Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza (in proseguo C.C.I.I.), nei confronti del debitore predetto, deducendo a tal fine:

- che la stessa vanta nei confronti della CONIGLIO S.R.L. un credito ad oggi complessivamente pari a € 40.875,63 derivante da atto di precetto notificato in data 20.9.2018 per l'importo di € 54.965,27 oltre interessi ex art. D.Lgs n. 231/2002 e spese;
- che successivamente al precetto l'odierno istante ha notificato pignoramento presso terzi per il pagamento di € 65.000,00, conclusosi con esito negativo;
- che con ricorso del 18.11.2020, stante il perdurante inadempimento del debitore, FAI SERVICE ha promosso un ricorso per la declaratoria di fallimento avanti codesto Tribunale;
- che nel corso del procedimento suddetto, parte debitrice ha provveduto al pagamento di € 18.000,00, cui deve aggiungersi l'importo di € 15.000,00 già versato in data 16.5.2019, così per complessivi € 33.000,00;
- che con decreto del 8.2.2022 il Tribunale, ritenuta l'assenza dei presupposti oggettivi di fallibilità, ha rigettato il ricorso di cui all'art. 15 l.f., rilevando, in particolare, che alla luce dell'esposizione debitoria emergente dall'istruttoria prefallimentare, sia risultato un ammontare dei debiti inferiore ad

Firmato Da: PARRINELLO ANNALISA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serialif: 3f7c1e9dbf82e921 - Firmato Da: ABBATE DANIELE SALVATORE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serialif: 6977ee01
Firmato Da: DEBERNARDI GIOVANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serialif: 415c5d733faa61da



€ 200.000,00, somme pertanto ampiamente inferiori alla soglia di cui all'art. 1, comma 2, l.f. (cfr. allegato n. 6 al ricorso);

- che tuttavia, pur in seguito alla definizione della procedura prefallimentare, è perdurato lo stato di inadempimento del debitore, nei cui confronti pendono, altresì rilevanti debiti nei confronti dell'Erario;

- che, pertanto, in considerazione dell'assenza dei requisiti dimensionali richiesti dalla legge per sottoporre l'odierno debitore alla procedura fallimentare (oggi liquidazione giudiziale), nonché alla luce della sussistenza di un'esposizione debitoria superiore a € 50.000,00, FAI SERVICE ha proposto il presente ricorso ai sensi dell'art. 268, comma 2, C.C.I.I.;

Considerato che all'udienza del 19.9.2023 è comparso il solo creditore ricorrente, il quale ha insistito nel ricorso proposto evidenziando, quanto ai requisiti dimensionali, come parte dei debiti vantati nei confronti dell'Erario (precisamente €117.816,97) avrebbero formato l'oggetto di un'istanza di rateizzazione, come attestato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nelle informative trasmesse in seno al fascicolo prefallimentare;

Ritenuto che sussista la competenza a pronunciarsi sulla presente istanza ai sensi dell'art. 27, C.C.I.I., avendo il ricorrente il centro dei propri interessi nel circondario del Tribunale di Termini Imerese;

Osservato che:

- ai sensi dell'art. 268, comma 2, C.C.I.I., allorché il debitore si trovi in stato di insolvenza, la domanda di ammissione alla procedura della liquidazione controllata del patrimonio può essere proposta da un creditore;

- non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata allorché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia inferiore a € 50.000,00;

Ritenuto, quanto a tale ultima condizione di procedibilità, che la stessa appaia soddisfatta nel procedimento in esame, atteso che al credito invocato dalla ricorrente debbono aggiungersi le pretese creditorie vantate dalle Pubbliche Amministrazioni, come risultanti dalle informative trasmesse ed in atti prodotte;

Ritenuto, del pari, che ricorra lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I., il quale può essere desunto, in particolare, dai seguenti elementi:

- l'incapacità del debitore di far fronte, quantomeno, all'ammontare debitorio vantato nei confronti della società ricorrente, ammontare non particolarmente elevato e rispetto al cui pagamento la CONIGLIO S.R.L. non è stata in grado di provvedere, integralmente, nemmeno in seguito alla definizione della procedura prefallimentare;

- l'attuale e non irrilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, il quale risulta vantare, ancora alla data del mese di luglio, debiti complessivi per € 165939,41 (cfr. informativa in atti), cui debbono aggiungersi debiti previdenziali per circa € 40.000,00 nei confronti dell'I.N.A.I.L. (cfr. informativa in atti);

- il mancato deposito degli ultimi bilanci di esercizio, l'ultimo dei quali risale al 31.12.2020;

- l'esito negativo delle azioni esecutive promosse dal creditore istante;

Ritenuto, per l'effetto, che il debitore convenuto non sia più in grado, allo stato, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;



Ritenuto, ancora, che sussistano i requisiti dimensionali per l'ammissione del debitore alla procedura di cui all'art. 268, C.C.I.I., posto che il medesimo, come emergente dalla documentazione in atti, risulta qualificabile, ad oggi, quale "*imprenditore minore*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.;

Considerato che non risultano esservi domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV, C.C.I.I.;

Ritenuto, in conclusione, che sussistano, alla luce delle considerazioni sopra svolte, i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 270, C.C.I.I.;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento nei confronti CONIGLIO S.R.L., con sede legale in Roccapalumba (PA), C.F./P.IVA 0682140820, avente prevalentemente ad oggi attività di autotrasporto merci conto terzi;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi;

nomina liquidatore l'Avv. Maria Lucia Iovino, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 270, C.C.I.I., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 272 e ss., C.C.I.I.;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201

dispone che, ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I., dalla data di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione;

dispone che la domanda e la presente sentenza siano pubblicati a cura del Liquidatore sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

dispone che qualora il debitore eserciti attività di impresa la domanda e la presente sentenza siano pubblicati a cura del Liquidatore sul Registro delle Imprese;

ordina al Liquidatore, con riferimento ai beni immobili oggetto della presente procedura, la trascrizione della sentenza presso gli uffici dei Pubblici Registri Immobiliari;

dispone che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti;

ordina che il debitore rilasci al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;



Sent. n. 29/2023 pubbl. il 09/10/2023
Rep. n. 38/2023 del 09/10/2023

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 04/10/2023

Il Presidente

Dott. Daniele Salvatore Abbate

Il Giudice est.

Dott.ssa Giovanna Debernardi

